

Copia fotografica o fotostatica - Conformità all'originale - Mancato disconoscimento - Effetti - Incontestabilità della provenienza della scrittura - Esclusione- Fondamento - Fattispecie.

La mancata contestazione della conformità della copia fotografica o fotostatica all'originale non comporta l'incontestabilità della provenienza della scrittura, giacché, mentre il disconoscimento di cui all'art. 214 c.p.c. è diretto ad escludere la prova della riferibilità della scrittura al soggetto che risulta esserne l'autore apparente, con il disconoscimento di cui all'art. 2719 c.c. non si pone in discussione l'autenticità del documento, ma soltanto la piena corrispondenza della riproduzione fotografica al suo originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che il consenso, prestato dalla parte che aveva compiuto il disconoscimento ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., allo svolgimento della c.t.u. grafologica sulla copia fotostatica della scrittura disconosciuta, non avesse precluso alla stessa parte la contestazione dell'esito dell'accertamento peritale sull'autenticità del documento).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 6176 del 05/03/2020 (Rv. 657141 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2719](#), [Cod Proc Civ art 214](#), [Cod Proc Civ art 215](#), [Cod Proc Civ art 216](#)